

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BOCCHINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Con reclamo del 09.07.2020, i ricorrenti, eredi dei cointestatari, contestavano gli importi offerti in sede di liquidazione di cinque buoni fruttiferi e precisamente buono serie QP n. ***416 emesso il 12.11.1986 di lire 500.000; buono serie QP n. ***417 emesso il 12.11.1986 di lire 500.000; Buono serie QP n. ***455 emesso il 20.08.1986 di lire 1.000.000; Buono serie QP n. ***553 emesso in data 04.02.1987 di lire 500.000; Buono serie QP n. ***554 emesso in data 04.02.1987 di lire 500.000. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adivano questo Arbitro e chiedeva l'accertamento del diritto alla liquidazione in conformità delle condizioni recate dal titolo per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, oltre spese di assistenza difensiva.

L'intermediario depositava controdeduzioni e, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza temporale dell'arbitro in presenza di una controversia avente ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni in epoca anteriore al 1 gennaio 2009, nonché l'incompetenza in materia di raccolta di risparmio. Nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso.

Nella riunione del 5.3.2021, il Collegio «ritenutane la necessità, invita il ricorrente a fornire copia della denuncia di successione ovvero della dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentazione della stessa. Assegna a tal fine al ricorrente il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento e all'intermediario il termine di ulteriori 15 giorni



dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni. Conseguentemente, dispone la proroga del termine per la comunicazione dell'esito alle parti di 90 giorni».

In data 19.03.2021, il ricorrente depositava la dichiarazione di esonero dalla denuncia di successione.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento degli importi dovuti in sede di riscossione di cinque buoni fruttiferi e, in particolare, la liquidazione degli interessi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

Il ricorrente ha già proposto ricorso (n. 1465019/18) deciso da questo Collegio con pronuncia di irricevibilità con decisione n. 7223/2019). Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, il principio del *ne bis in idem* non opera nel caso in cui la precedente decisione abbia carattere meramente procedimentale.

L'eccezione di incompetenza per materia è destituita di fondamento. Come statuto dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5676/2013), la riconduzione dei buoni fruttiferi nell'alveo degli strumenti finanziari e, in via derivata, nei prodotti finanziari è esclusa perché sono *«incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati»*. La riferita decisione del Collegio di Coordinamento esclude altresì la fondatezza dell'eccezione di incompetenza temporale perché *«applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli de quibus nell'agosto 1990 le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell'emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente d.m. D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all'elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF»*.

I ricorrenti hanno agito quali eredi della cointestataria e hanno allegato la dichiarazione di esonero dalla denuncia di successione.

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento delle condizioni di rimborso di cinque buoni fruttiferi e precisamente buono serie QP n. ***416 emesso il 12.11.1986 di lire 500.000; buono serie QP n. ***417 emesso il 12.11.1986 di lire 500.000; Buono serie QP n. ***455 emesso il 20.08.1986 di lire 1.000.000; Buono serie QP n. ***553 emesso in data 04.02.1987 di lire 500.000; Buono serie QP n.***554 emesso in data 04.02.1987 di lire 500.000.

I buoni sono stati emessi successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 con utilizzazione di moduli cartacei della "serie P", sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "Serie Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986.

La domanda è fondata. Il contrasto delle condizioni economiche applicabili discende dalla previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 e dalla conseguente legittimazione dell'intermediario all'utilizzo dei moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi. In virtù di tale disposizione *«sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla a parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore,*



recante la misura dei nuovi tassi».

L'apposizione del timbro sul retro del buono e, specificamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, manifesta inequivocabilmente la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno. Per il periodo successivo al ventesimo anno, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (Sez. Un. Civili, 15 giugno 2007, n. 13979) e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020) devono reputarsi prevalenti, a partire dal ventunesimo anno, le condizioni economiche riportate sul retro del buono rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario resistente, *«la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo»* (Collegio Coordinamento, decisione n. 6142/2020).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi.

L'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 non reca una norma imperativa suscettibile di sostituire, per il periodo successivo al ventesimo anno, il regolamento riportato sul buono con la disciplina legale. Come è noto, la regolamentazione sopravvenuta di cui al d.m. 13 giugno 1986 nulla dispone per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale sì che deve considerarsi applicabile la previsione relativa alla corresponsione di un determinato importo per ogni bimestre successivo al ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione dicitura originariamente apposta sul retro del buono. Pertanto, in conformità delle decisioni dei Collegi, l'apposizione del timbro sostituisce soltanto la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno sì che alle ricorrenti deve essere riconosciuto l'importo per ogni bimestre maturato successivamente al ventesimo anno e indicato nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono.

Come rilevato dal Collegio di Coordinamento *«assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n. 26/2020)».

L'intermediario resistente ha invocato una pluralità di decisioni di giudici di merito. Tali decisioni non soltanto non sono conformi all'orientamento del giudice di legittimità così come ricostruito dal Collegio di Coordinamento, ma sono inconferenti perché «*non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi")*, continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno». In questa direzione, nessun rilievo può essere ascritto alla decisione della Corte Costituzionale n. 26/2020 di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.

Il collegio reputa equo liquidare le spese di assistenza difensiva nella misura di euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO